



**VIA SAN NICOLAO 65**

**☎ 953794 FAX 955600**

**<http://www.aicslucca.it>**

**e-mail [calcio@aicslucca.it](mailto:calcio@aicslucca.it)**

**STAGIONE SPORTIVA 2021/2022**

**SETTORE CALCIO AMATORI**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 30**

**COMUNICAZIONI SETTORE CALCIO**

**- Verbale assemblea società 5 gennaio**

**Lucca 7 gennaio 2022**

**VERBALE ASSEMBLEA SQUADRE PARTECIPANTI AL CAMPIONATO DI CALCIO  
AICS 2021/2022**

In data 5 gennaio 2022, alle ore 21,15, in prima convocazione, si è svolta l'assemblea delle associazioni sportive partecipanti al campionato di calcio AICS 2021/2022.

Erano presenti 59 dirigenti, di cui 5 dirigenti del comitato provinciale e 3 dirigenti di altre associazioni già rappresentate. Il totale delle associazioni rappresentate era pertanto di 50 sulle 58 partecipanti al campionato, considerando che 5 di esse partecipano con 2 squadre.

Constatata la validità del numero legale, alle ore 21,20 la riunione ha avuto inizio.

E' stato illustrato il panorama della normativa attualmente in vigore per lo svolgimento delle attività sportive all'aperto – sport di squadra e di contatto - e gli obblighi derivanti di conseguenza per squadre, calciatori e dirigenti. Aggiornamento sulla normativa era stato già diffuso tramite e-mail nei giorni precedenti.

E' stata presentata la proposta del settore calcio di **sospendere la disputa delle giornate di campionato** già programmate, la cui ripresa era stata in precedenza stabilita per il giorno 15 gennaio, **sino al 28 gennaio 2022** compreso, tranne che per gli **eventuali recuperi**, da disputare, previo accordo di entrambe le parti, nei giorni **22, 23, 24 e 25** gennaio 2022. Tale posticipo, pur comportando naturalmente un diverso termine di chiusura del campionato, consente comunque di non modificare la sua formula di svolgimento.

**Tre sostanzialmente le motivazioni che hanno suggerito la proposta:**

- **La situazione pandemica in atto, che vede molti contagi, anche tra tesserati, e molte quarantene, che rende difficoltoso per molte squadre avere a disposizione un numero di calciatori sufficiente.** Senza sottovalutare il senso di responsabilità che deve ispirare ogni organizzatore sportivo per favorire la più rapida ripresa della normalità. Il fatto che nella loro stragrande maggioranza tali contagi non abbiano le conseguenze del periodo precedente all'introduzione dei vaccini, fa sperare nella possibilità di una ripresa del campionato in tempi non molto lunghi;
- **La possibilità per i non vaccinati**, se intendono continuare a partecipare al campionato, **di vaccinarsi**. Se lo fanno entro il 14 gennaio, avranno modo di ottenere il green pass entro il giorno 29. In questo modo, da parte dell'Associazione, nel mutare delle condizioni normative, si dà modo a tutti, se vogliono farlo, di adeguarsi a tale mutamento, e non si penalizza alcuna squadra partecipante;
- **L'omogeneità dei nostri calendari con quelli federali.** La FIGC ha disposto la sospensione dei campionati dilettanti e giovanili sino al 28 gennaio. Molte nostre squadre giocano sugli stessi campi, ed è pertanto necessario, se non si vogliono modificare i nostri calendari, osservare la stessa programmazione temporale.

Sulla proposta, sia negli interventi che nella chat, si sono espressi moltissimi degli intervenuti, tutti in modo favorevole, con l'eccezione di due dirigenti. In altri interventi, pur convivendo la proposta, si è eccepito su alcune delle motivazioni date.

E' stata annunciata la **necessità della modifica del protocollo di contrasto al Covid 19 per la partecipazione al campionato, in considerazione dei nuovi obblighi sul possesso del green pass rafforzato**. Sull'argomento ci sono stati molto interventi, alcuni dei quali hanno sottolineato la difficoltà della procedura, altri i possibili abusi. Vi sono state anche proposte organizzative e operative, che il Comitato esaminerà, svilupperà e porterà all'attenzione delle partecipanti al campionato nella prossima assemblea.

Alcuni intervenuti hanno chiesto di prolungare i termini per la concessione dei nulla osta e per i nuovi tesseramenti. In un altro si è chiesto di rivedere la norma che vieta la partecipazione alle gare di tesserati FIGC. Tutti argomenti molto complessi e difficili da affrontare a manifestazione in corso e per i quali, già nell'assemblea, vi sono state opinioni discordanti tra loro.

AICS LUCCA - Comunicato Ufficiale N. 30

Altri intervenuti hanno chiesto informazioni sulla normativa relativa alla certificazione medica per i guariti da Covid. In materia si è preannunciato che si aspettano chiarimenti dalle autorità competenti, e che si ricorrerà anche a consulenze esterne per fare maggiore chiarezza.

Alcuni intervenuti hanno infine sottolineato la necessità di dare maggiore e più puntuale informazione sulle varie tipologie di certificazioni verdi e sulle sanzioni per chi non ottempera agli obblighi del loro possesso e/o derivanti dall'effettuazione dei controlli.

**Al termine della riunione, che il Comitato Provinciale AICS di Lucca APS giudica molto partecipata e produttiva, e per la quale ringrazia tutti i partecipanti, sia per la loro presenza, sia per la disponibilità al confronto sia infine per la qualità degli interventi, si è in sintesi stabilito quanto segue:**

1. **La normale programmazione del campionato è sospesa. Il campionato riprenderà il giorno 29 gennaio 2022** con la disputa delle giornate programmate per i giorni 15 gennaio e seguenti;
2. **Nei giorni 22, 23, 24 e 25 gennaio 2022**, previo accordo di entrambe le parti, sarà possibile disputare i recuperi di gare non precedentemente disputate;
3. **Si elaboreranno le proposte di modifica del protocollo di contratto al Covid 19 per la partecipazione alle gare di calcio AICS** per le quali, laddove non obbligatorie per legge, si chiederà il parere dell'assemblea;
4. **Si terrà una nuova assemblea prima della ripresa del campionato**, (orientativamente nel periodo 18-20 gennaio prossimo, salvo novità che impongano una diversa programmazione) nella quale si presenteranno le proposte di cui al punto 3 e si darà risposta alle altre questioni sollevate e proposte formulate. Qualora condivise, saranno oggetto di proposta di regolamentazione;
5. **Si elaboreranno proposte di formula alternativa qualora non sarà possibile ricominciare il campionato nei termini previsti**, da sottoporre alla valutazione dell'assemblea

Per quanto riguarda le richieste di ulteriore approfondimento informativo sulla normativa concernente i green pass, condividendole pienamente, con il presente comunicato si aggiorna l'informativa a suo tempo fornita, con l'avvertenza che il testo attuale non tiene conto delle modifiche introdotte per gli over 50 dal Consiglio dei Ministri del 5 gennaio, in quanto lo specifico decreto non è stato ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Ci si riserva un nuovo aggiornamento a seguito della pubblicazione del decreto legge 5 gennaio 2022 e delle nuove faq della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport.

## **NORMATIVA SU GREEN PASS E OBBLIGO VACCINAZIONI**

### **PER PARTECIPAZIONE AD ALLENAMENTI E GARE DEGLI SPORT DI SQUADRA**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24 dicembre 2021, è stato pubblicato il **decreto legge 24 dicembre 2021 n.221**, che **ha prorogato lo stato di emergenza pandemica sino al 31 marzo 2022**, e ha introdotto **ulteriori restrizioni per l'accesso ad una serie di servizi ed attività, in particolare per i non vaccinati**, anche rispetto a quelle già introdotte con il decreto legge 26 novembre 2021, n.172 che a sua volta aveva apportato numerose modifiche al **decreto legge 22 aprile 2021 n.52**, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n.87.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, infine, è stato pubblicato il **decreto legge 30 dicembre 2021, n.229**, che apporta altre modifiche alla suddetta normativa.

**In particolare, di grande impatto per l'associazionismo sportivo, il green pass cosiddetto rafforzato (vedi più avanti per la sua definizione) è obbligatorio anche per le attività sportive all'aperto se si tratta di piscine, centri natatori, sport di squadra, sport di contatto.**

**Se prima si poteva giocare a calcio, a calcetto, a pallacanestro etc senza il possesso di alcun green pass, purché lo si facesse all'aperto, e non si usassero gli spogliatoi, adesso è obbligatorio il green pass rafforzato per qualunque attività sportiva di squadra e qualunque sport di contatto.**

Stando al tenore letterale delle nuove norme, **all'aperto si può continuare a fare attività sportiva individuale, che non sia considerata sport di squadra o di contatto** (ad esempio il tennis, il paddle, i corsi sportivi).

Sono cambiate anche le disposizioni rispetto alla quarantena precauzionale a seguito di contatto con positivo per coloro che hanno fatto la terza dose di vaccino, o hanno fatto la seconda dose in una data antecedente 120 giorni al contatto, o sono guariti dal COVID in una data antecedente 120 giorni al contatto.

In precedenza, con ordinanza n.66 del 28 dicembre 2021, la Regione Toscana aveva dettato nuove prescrizioni in merito a tracciamento, contatti stretti etc,

Le FAQ diffuse nei giorni successivi hanno poi chiarito due questioni molto importanti per le nostre associazioni sportive: quella della somministrazione presso gli impianti sportivi e quella dei dipendenti e o volontari che prestano la loro attività per l'Associazione.

**Per quanto riguarda il divieto di somministrare alimenti e bevande, esso vale solo per le attività sportive al chiuso e se il consumo di alimenti e bevande viene effettuato negli stessi ambienti dove si sta svolgendo la prestazione sportiva. In tutti gli altri casi, si può somministrare con l'obbligo da parte di chi consuma di essere in possesso di green pass rafforzato**

**Per quanto riguarda i dipendenti e i volontari che non prendono parte direttamente all'attività (dirigenti, allenatori, guardalinee etc), è sufficiente il green pass ottenuto tramite tampone, sia per le attività al chiuso sia per quelle all'aperto, con la riserva di integrare questo punto per quanto riguarda gli over 50**

**Che cosa è la certificazione verde (green pass e green pass rafforzato).**

Ci sono diverse tipologie di certificazione verde. Il **decreto legge 22 aprile 2021 n.52**, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n.87, così come modificato dal decreto legge 26 novembre 2021, n.172 **definisce come certificazioni verdi COVID-19:** *“le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;”(art.9)*

Il comma 2 dello stesso articolo elenca le condizioni attestate da tali certificazioni, e il comma 3 precisa la loro durata. Per comodità e migliore lettura li trattiamo insieme:

**Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:**

a)avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, ***al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo***; la certificazione ha validità di sei mesi a far data **dalla somministrazione del secondo vaccino o nel caso dei booster** (terza dose dopo il completamento del ciclo primario) ha validità di sei mesi a far data **dalla somministrazione del terzo vaccino.**

**ATTENZIONE:** tale tipologia di certificazione è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino, ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione della prima dose e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

AICS LUCCA - Comunicato Ufficiale N. 30

**ATTENZIONE: tale tipologia di certificazione è rilasciata anche a chi ha fatto una sola dose di vaccino dopo che è guarito da COVID.**

b)avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c)effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del *ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo*.

Quando si parla di **green pass rafforzato** ci si riferisce alle certificazioni di cui alle lettere a, b e c bis dell'articolo 9 comma 2.

**I test antigenici rapidi e molecolari, i cosiddetti tamponi, di cui alla lettera c) non sono riconducibili a tale definizione, e quindi quando si parla di green pass rafforzato non ci si riferisce ai tamponi.**

**La terza dose di vaccinazione non è al momento obbligatoria per il rilascio del green pass rafforzato**

#### **Possesso della certificazione verde. Quando e per chi è obbligatoria**

Il **decreto legge 22 aprile 2021 n.52**, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n.87, così come modificato dal decreto legge 216 novembre 2021, n.172 e dal decreto legge **24 dicembre 2021 n.221**, elenca (art. 9bis) **una serie di servizi e attività per il cui accesso è obbligatorio, il possesso di una delle certificazione verdi di cui all'articolo 9**. I decreti legge 221/2021 e 229/2021 hanno dettato inoltre ulteriori prescrizioni.

**Le disposizioni che seguono non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale** sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

**Per quanto di interesse delle nostre affiliate partecipanti al campionato**, e limitatamente alla disputa di allenamenti, gare, somministrazione di alimenti e bevande presso strutture adibite allo scopo e situate negli impianti sportivi, si segnala quanto segue:

- **È possibile continuare ad allenarsi e a giocare**, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e dai protocolli degli Enti organizzatori (nel nostro caso, dal protocollo di contratto al Covid 19 elaborato dall'AICS e dalle decisioni assunte sullo svolgimento dell'attività)
- **negli sport di squadra e di contatto, dal 10 gennaio sino al 31 marzo 2022, è obbligatorio il green pass rafforzato** - lettere a), b) c bis) di cui sopra - **per le attività sia al chiuso sia all'aperto**, con esclusione dell'obbligo di certificazione per i minori di anni 12 e gli esenti dalla campagna vaccinale;
- **per l'accesso agli spogliatoi e alle docce, dal 10 gennaio sino al 31 marzo 2022, è obbligatorio il green pass rafforzato** - lettere a), b) c bis) di cui sopra - con esclusione dell'obbligo di certificazione per i minori di anni 12, gli esenti dalla campagna vaccinale, gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità.

AICS LUCCA - Comunicato Ufficiale N. 30

- **dal 25 dicembre 2021 e sino al 31 marzo 2022 è obbligatorio indossare la mascherina** (i dispositivi di protezione delle vie respiratorie) **anche all'aperto, con eccezione di quando si sta svolgendo la prestazione sportiva;**
- **per partecipare, in qualità di spettatori**, ad eventi e manifestazioni sportive, sia al chiuso sia all'aperto, **dal 10 gennaio 2022 sino al 31 marzo 2022 è obbligatorio il green pass rafforzato** ed è obbligatorio **indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2**. Laddove, per la conformazione dell'impianto, non è possibile delimitare gli spazi accessibili al pubblico, in quanto privi di varchi d'accesso o comunque che non si possano chiudere, **gli organizzatori informano il pubblico**, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 se vi è in corso la manifestazione sportiva;
- **la capienza degli impianti sportivi** è ridotta al 50% per le attività all'aperto e al 35% per le attività al chiuso rispetto a quella massima autorizzata;
- **negli impianti sportivi dove ci sono circoli o locali con somministrazione di alimenti e bevande, dal 10 gennaio 2022 sino al 31 marzo 2022 è obbligatorio il green pass rafforzato per il consumo, al banco e/ o al tavolo sia al chiuso sia all'aperto.**

Si dovrà in conseguenza adeguare il nostro Protocollo di contrasto al Covid 19 per la partecipazione al campionato e predisporre la relativa modulistica se non già presente.

#### **A CHI SPETTA IL CONTROLLO DEL POSSESSO DI GREEN PASS**

L'articolo 9 bis **decreto legge 22 aprile 2021 n.52 prevede che siano "i titolari o i gestori dei servizi e delle attività"** per il cui accesso è previsto l'obbligo di green pass **ad effettuare i controlli relativi.**

Nel nostro caso, **l'obbligo è in capo ai gestori dell'impianto o della squadra di casa** se così stabilito negli accordi tra gestori e utilizzatori. Si dovrà a tal fine adeguare il nostro Protocollo di contrasto al Covid 19 per la partecipazione al campionato, tenendo conto anche del dibattito e delle proposte emerse nell'assemblea del 5 gennaio.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con **decreto 17 giugno 2021**, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52» così come modificato con DPCM 12 ottobre 2021, ha stabilito (art.13) **"di affidare il controllo delle certificazioni verdi COVID-19, oltreché ai pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni"** ad altre figure, tra le quali **"il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché ai loro delegati"**

Si dovrà in conseguenza adeguare il nostro protocollo per la partecipazione al campionato e predisporre la relativa modulistica.

#### **COME DEVE ESSERE EFFETTUATO IL CONTROLLO DEL GREEN PASS**

**Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19** sono effettuate con le modalità indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10 dello stesso D.L. 52/2021

Lo stesso **decreto 17 giugno 2021**, articolo 13, dispone che **la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile "Verifica C19"** che consente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, di conoscere le generalità dell'intestatario, di verificare la tipologia di green pass base (cioè quello che si può avere anche con tampone), rafforzato e booster.

AICS LUCCA - Comunicato Ufficiale N. 30

L'applicazione andrà costantemente aggiornata (chiede automaticamente di scaricare eventuali aggiornamenti ogni volta che la si avvia), in quanto all'applicazione sono fornite le informazioni sulle certificazioni revocate.

### **SI PUO' CHIEDERE IL DOCUMENTO PER VERIFICARE L'IDENTITÀ DEL POSSESSORE DI GREEN PASS?**

Per quanto riguarda l'eventuale richiesta di documento a comprova della corrispondenza tra nominativo della persona a cui è stato rilasciato il green pass e colui che l'ha esibito, si osserva quanto segue:

- il **Ministero dell'Interno**, con circolare 15350/117/II/I/Uf.III-Prot.Civ del 10 agosto 2021 ha tra l'altro precisato quanto segue: **“la verifica dell'identità della persona in possesso di certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima.** Tale verifica si renderà comunque necessaria in caso di abuso o elusione delle norme come, ad esempio, quando appaia manifesta l'incongruenza tra i dati anagrafici contenuti nella certificazione”. E più avanti “nelle su indicate fattispecie, **si è tenuti all'esibizione del documento di identità anche quando il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali”;**
- il **Garante della Privacy**, in una nota di risposta all'Assessore della Regione Piemonte, ha confermato come sia pienamente legittima la richiesta di esibizione di un documento, nei limiti della verifica del titolare della certificazione e senza raccolta di dati, da parte di soggetti diversi dai pubblici ufficiali, tra i quali i gestori degli impianti sportivi e loro delegati;
- a riprova di tutto questo, l'**App “Verifica C 19”**, una volta scansionato il Q code e fornito la sua risposta, fornisce la seguente avvertenza “per completare la verifica è necessario confrontare i seguenti dati anagrafici con quelli di un documento di identità valido”;

A ulteriore conferma di quanto sopra, le faq sul sito <https://www.dgc.gov.it/web/> predisposto da vari ministeri, alla domanda su quali siano gli operatori incaricati di verificare la Certificazione verde COVID-19, fornisce questa risposta.

- I pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni.
- Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

Pertanto, analogamente a quanto richiesto per la partecipazione alle gare di campionato AICS, per le quali è obbligatorio o l'esibizione della tessera plastificata (il cui rilascio si ha solo previo esibizione di un documento di identità presso la sede) o l'esibizione di un documento di identità, fermo restando che si vaglieranno tutte le possibili soluzioni prospettate in sede di assemblea, una regolamentazione di tale tipo non contrasterebbe con le norme di legge.

### **SANZIONI**

**In caso di violazioni, può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro** sia a carico del gestore/responsabile dell'impianto, sia di colui che ha violato la norma Qualora la

AICS LUCCA - Comunicato Ufficiale N. 30

violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l'impianto potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

**Qualora non si rilevino responsabilità a carico del gestore, l'ammenda sarà comminata solo al contravventore.**

Sono previste sanzioni penali per uso di atti falsi o falsificazione di atti.

Nell'assemblea, si è proposto di comminare anche sanzioni sportive a coloro che eventualmente facciano uso di green pass non validi o non personali.

**Quarantena precauzionale**

**La misura della quarantena precauzionale non si applica** a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19.

Essi devono indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare se compaiono sintomi, e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

La circolare 30 dicembre 2021 del Ministero della Sanità elenca chiaramente e dettagliatamente tutte le casistiche. Merita pertanto riportarle per intero:

La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:

per i **Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)** con positivi:

1) **Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) **Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici:** la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) **Soggetti asintomatici che:** - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, **non si applica la quarantena** ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19

per i **Contatti a BASSO RISCHIO** con positivi (ad esempio, presenza nella stessa stanza indossando la mascherine per un periodo inferiore a 15 minuti) **non è necessaria la quarantena** ma dovranno essere osservate le normali norme igienico sanitarie. Se non è stata usata la mascherina, si dovrà sottostare a sorveglianza passiva.

ORDINANZA 66 DEL 28 DICEMBRE 2022 REGIONE TOSCANA

- dal 29.12.2021, **il test antigenico rapido positivo** è sufficiente a definire il caso confermato COVID 19 e a porre il soggetto in isolamento contumacia, senza effettuare la conferma con test molecolare T0.